



**REGOLAMENTO
COMUNALE
SUL SOSTEGNO ALLE
ATTIVITÀ FORMATIVE
PER I GIOVANI
IN AMBITO ARTISTICO,
CULTURALE E SPORTIVO**

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti e contributi finanziari per promuovere la pratica di attività artistiche, culturali e sportive da parte dei giovani.

Art. 2

Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'articolo 186 della Legge Organica comunale (LOC) e gli articoli 63, 64, 66 e 67 del Regolamento Organico comunale (ROC).

CAPITOLO 2

Aiuti concessi

Art. 3

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento:

- le associazioni o gli enti senza scopo di lucro in ambito artistico, culturale o sportivo, che propongono attività formative a favore dei nostri giovani fino ai 18 anni (art. 6);
- i giovani domiciliati o residenti nel Comune di Terre di Pedemonte particolarmente meritevoli in ambito artistico, culturale o sportivo (art. 7);
- le famiglie domiciliate (la semplice residenza, pur se notificata, non è paragonata al domicilio) con redditi modesti (art. 8);

Sono escluse dal campo d'applicazione del presente regolamento, tutte le attività promosse direttamente dal Comune.

Art. 4

Limiti finanziari

La somma degli aiuti concessi annualmente non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.

Art. 5

Modalità di richiesta e pagamento dei contributi

¹Gli aiuti ai sensi del presente regolamento possono essere richiesti presentando i documenti giustificativi necessari, in particolare:

- per le associazioni e gli enti senza scopo di lucro i conti annuali;
- per le famiglie le notifiche di tassazione o altri documenti comprovanti la situazione del reddito. Se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti, il Municipio può richiedere una dichiarazione che svincoli l'autorità fiscale comunale/cantonale dal segreto d'ufficio per accedere ai dati necessari.

²Le richieste sono valutate dal Municipio che decide sull'attribuzione dei contributi.

Art. 6

Promozione e sostegno delle attività artistiche, culturali e sportive a enti e associazioni

¹ Quale riconoscimento per l'importante ruolo educativo e sociale svolto, il Comune promuove e/o sostiene l'attività di associazioni o enti qualificati di cui all'art. 3, che dispongono di persone abilitate alla formazione.

² A questo scopo il Comune:

- mette loro a disposizione, compatibilmente con le proprie esigenze, le infrastrutture comunali;
- versa loro un contributo finanziario.

³ L'ammontare del contributo finanziario è stabilito dal Municipio, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, ritenuto un massimo annuo di Fr. 1'000.-- per ogni beneficiario e dopo averne verificato le effettive necessità finanziarie sulla base di riscontri oggettivi.

⁴ Il Municipio - compatibilmente con quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento - può derogare al limite massimo stabilito al cpv. 3 unicamente per il sostegno di enti o associazioni con sede nel Comune Terre di Pedemonte. Nel caso di contributi ricorrenti superiori ai Fr. 5'000.-- annui, i rapporti fra il Comune e il beneficiario devono essere oggetto di una specifica Convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

⁵ Nell'attribuzione dei contributi è data priorità alle associazioni e agli enti che attestano fra i loro iscritti ragazzi domiciliati nel Comune di Terre di Pedemonte.

Art. 7

Riconoscimento a giovani particolarmente meritevoli

Il Municipio può attribuire riconoscimenti, in denaro o in natura, a giovani domiciliati o residenti particolarmente meritevoli in ambito artistico, culturale o sportivo, per un importo complessivo annuo massimo di Fr. 2'000.-- (per singolo beneficiario l'importo massimo sarà di Fr. 1'000.--).

Art. 8

Sostegno alle famiglie per le attività artistiche, culturali e sportive di minorenni domiciliati

Nei casi di nuclei famigliari a reddito modesto, il Comune può contribuire alle spese per lo svolgimento di un'attività artistica, culturale o sportiva di un minorenne domiciliato nel Comune. Il contributo, stabilito dal Municipio o dall'amministrazione comunale su delega municipale, non può superare il 50% della spesa, ritenuto un massimo di Fr. 200.-- annui per giovane avente diritto.

Per poter beneficiare del contributo comunale entrambi i limiti sottostanti devono essere rispettati (fanno stato i dati dell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudizio):

per famiglie monoparentali (compreso primo figlio a carico)

reddito imponibile netto
(secondo tassazione)

massimo Fr. 15'000.--

reddito da attività dipendente o indipendente
(senza valore locativo)

aumentato di Fr. 7'000.--per ogni ulteriore figlio a carico
massimo Fr. 45'000.--

per coniugati (compreso primo figlio a carico)

reddito imponibile netto
(secondo tassazione)

massimo Fr. 25'000.--

reddito da attività dipendente o indipendente
(senza valore locativo)

aumentato di Fr. 7'000.--per ogni ulteriore figlio a carico
massimo Fr. 55'000.--

CAPITOLO 3

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 9

False attestazioni False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con multa fino a Fr. 10'000.--.

Art. 10

Entrata in vigore Il presente regolamento annulla tutti i disposti in vigore negli ex Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano ed entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 296 del 27 aprile 2015

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 15 giugno 2015.

Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-13465 del 9 settembre 2015.